

Società per Azioni ■ Fondata nel 1963 ■ Società appartenente al Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'Isvap, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A. ■ Cap. Soc. Euro 162.894.160,00 int. vers. ■ Sede legale e Direzione Generale: Italia - Viale Certosa, 222 - 20156 MILANO - Tel. 02.3076.1 - Telefax 02.3086125 ■ Cod. Fisc. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 01677750158 ■ Partita IVA 01677750158 - R.E.A. 624493 ■ Numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'Isvap: 1.00031 ■ Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93)

ALLEGATO

S

801250349

03

polizza n.

allegato n.

DATI DELLA POLIZZA

cod. ramo	cod. s/ramo	cod. prodotto	codice agenzia	denominazione	codice sub agenzia	cod. convenzione	cod. cliente
050	02	3 5601	1274	SENIGALLIA			

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

cognome e nome/denominazione sociale

ANQUAP

NORME CHE REGOLANO IN PARTICOLARE L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

15 - Oggetto dell'Assicurazione

Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T. - Responsabilità Civile verso la Pubblica Amministrazione.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento per danni (lesioni corporali, morte, danneggiamento a cose) involontariamente cagionati a terzi, quando essi dovessero esperire azioni di risarcimento nei confronti dell'Assicurato medesimo quale civilmente responsabile.

L'assicurazione vale anche nel caso di colpa grave, nonché per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persona delle quali debba rispondere. L'Impresa è anche obbligata a tenere indenne l'assicurato, nei limiti sopra precisati, per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione.

Relativamente alla Pubblica Amministrazione, per danni patrimoniali derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.

L'Assicurazione si estende ai danni di cui l'assicurato debba rispondere, anche solidalmente con il Dirigente Scolastico, per:

- 1) errata stesura dei documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola, e di documenti di ogni genere;
- 2) ammanchi nel patrimonio dei beni mobili ed immobili della scuola;
- 3) mancata vigilanza sull'attività dei sub consegnatari addetti alla custodia dei beni della scuola;
- 4) errata interpretazione delle norme di Legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola, nonché la stesura dei piani di acquisto straordinari;
- 5) errato conteggio degli stipendi, delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera;
- 6) errato conteggio di arretrati spettanti al personale docente e non docente per ricostruzioni di carriera;
- 7) errato conteggio di ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo, dovuti al personale docente e non docente;
- 8) errata compilazione di certificati di ogni tipo;
- 9) mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica nonché mancata vigilanza su situazioni che possono far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti, dei docenti, dei non docenti e di ogni altro operatore scolastico, con riferimento, tra gli altri, al Decreto Legge 626/94, qualora ne conseguano danni a terzi;
- 10) esecuzioni di delibere degli Organi Collegiali;
- 11) esercizio del ruolo di dirigente in applicazione alla legge sull'autonomia scolastica;
- 12) errata interpretazione delle norme di legge che regolano la spesa scolastica, ordinaria e straordinaria, e l'attribuzione dei contratti a terzi;
- 13) corresponsabilità con il personale amministrativo o addetto ai servizi;
- 14) esecuzione di delibere derivanti da accordi di rete o consorzi a cui la scuola abbia aderito;
- 15) errata applicazione delle norme in sede di relazioni sindacali interne;
- 16) inosservanza delle norme del regolamento interno dell'istituzione scolastica;
- 17) errata applicazione delle norme che regolano il passaggio di consegne in caso di trasferimento o cessazione del servizio.

CARIGE ASSICURAZIONI

CARIGE ASSICURAZIONI

Agenzia di Senigallia
di Rete Roberto

Via Gorizia, 25 - 60019 Senigallia (AN)
Tel. 071 60100 - Fax: 071 700100





Società per Azioni ■ Fondata nel 1963 ■ Società appartenente al Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'Isvap, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A. ■ Cap. Soc. Euro 162.894.160,00 int. vers. ■ Sede legale e Direzione Generale: Italia - Viale Certosa, 222 - 20156 MILANO - Tel. 02.3076.1 - Telefax 02.3086125 ■ Cod. Fisc. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 01677750158 ■ Partita IVA 01677750158 - R.E.A. 624493 ■ Numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'Isvap: 1.00031 ■ Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93)

ALLEGATO

S

801250349

04

polizza n.

allegato n.

DATI DELLA POLIZZA

cod. ramo	cod. s/ramo	cod. prodotto	codice agenzia	denominazione	codice sub agenzia	cod. convenzione	cod. cliente
050	02	35601	1274	SENIGALLIA			

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

cognome e nome/denominazione sociale

ANQUAP

16 - Esclusioni.

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi non comprende:

- 1) il pagamento di multe, ammende e conseguenze pecuniarie di sanzioni in genere;
- 2) i danni da incendio, furto e rapina;
- 3) i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 4) i danni da navigazione di natanti a motore;
- 5) i danni da impiego di aeromobili;
- 6) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 7) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 8) i danni derivanti da emanazioni radianti o da processi di trasmutazione dell'atomo;
- 9) i danni da inquinamento.

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso la Pubblica Amministrazione non comprende:

- 1) il pagamento di multe, ammende e conseguenze pecuniarie di sanzioni in genere;
- 2) i danni conseguenti ad omissione nella stipulazione di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- 3) i danni da incendio, furto, rapina e quelli conseguenti a smarrimento di denaro o titoli.

17 - Massimali.

Il massimale viene stabilito in € 2.070.000,00; detto massimale rappresenta il limite massimo di prestazione per evento e per anno assicurativo, per ciascun Assicurato.

Nel caso di corresponsabilità di più assicurati, nella determinazione del medesimo sinistro, la Società non rimborserà importo superiore a € 621.000,00; nel caso di più sinistri nel corso della medesima annualità, la Società non rimborserà importo superiore a € 2.070.000,00.

18 - Validità territoriale.

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

19 - Persone non considerate terzi.

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

20 - Decesso dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell'Impresa di tenere indenne gli eredi dall'azione della Pubblica Amministrazione, in sede di rivalsa o dalle richieste di danni avanzate da terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza, ferme le norme in materia previste dalla legge.

IN CASO DI SINISTRO

21 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile). Per i sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma, indirizzato all'Agenzia, contenente l'indicazione del numero di polizza; dovranno seguire una dettagliata denuncia dei fatti e la comunicazione di ogni utile elemento di individuazione delle persone coinvolte. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

CARIGE ASSICURAZIONI Sp.A.

CARIGE ASSICURAZIONI

Agenzia di Senigallia
di Rete Roberto

Via Certosa, 25 - 60079 Senigallia (An)
Tel. 071 60100 - Fax: 071 7930744



Il Contraente



Società per Azioni ■ Fondata nel 1963 ■ Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. ■ Cap. Soc. Euro 162.894.160,00 int. vers. ■ Sede legale e Direzione Generale: Italia - Viale Certosa, 222 - 20156 MILANO - Tel. 02.3076.1 - Telefax 02.3086125 ■ Cod. Fisc. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 01677750158 ■ Partita IVA 01677750158 - R.E.A. 624493 ■ Numero d'iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'Isvap: 1.00031 ■ Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93)

ALLEGATO

S

polizza n. 801250349

allegato n.

05

DATI DELLA POLIZZA

cod. ramo	cod. s/ramo	cod. prodotto	codice agenzia	denominazione	codice sub agenzia	cod. convenzione	cod. cliente
050	02	35601	1274	SENIGALLIA			

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

cognome e nome/denominazione sociale

ANQUAP

22 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza.

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, Legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l'Impresa e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

23 - Clausola della retroattività.

Fermo il combinato disposto degli articoli 1917 e 2952 del Codice Civile relativamente al caso di precedenti assicurazioni prestate per gli stessi rischi, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia del presente contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato entro e non oltre i tre anni antecedenti la data di stipulazione della presente polizza.

La presente estensione decadrà di diritto nel caso in cui l'Assicurato risulti essere a conoscenza di un fatto da cui possa derivare una richiesta di risarcimento (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

24 - Clausola di garanzia postuma.

Relativamente agli Assicurati che rimangono associati all'ANQUAP, l'assicurazione sarà operante per un periodo di 10 anni, anche dopo la cessazione del servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento, fino all'espletamento definitivo di ogni controllo da parte della Pubblica Amministrazione sugli atti compiuti dall'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni. Tale estensione sarà valida a condizione che il fatto sia avvenuto durante il periodo di efficacia del presente contratto e sempre che la denuncia di sinistro sia pervenuta all'Impresa non oltre 10 giorni dalla cessazione dello stesso e comunque entro il termine di prescrizione legislativa.

25 - Durata annuale - deroga alla proroga del contratto.

La presente polizza ha durata annuale (salvo eventuale rateo di premio) e, a parziale deroga dell'art. 11 delle C.G.A. "proroga dell'assicurazione" si conviene che essa non verrà tacitamente prorogata alla sua naturale scadenza. Fermo il resto.

CARIGE ASSICURAZIONI

S.p.A.

Via Gorizia, 45 - 80079 Senigallia (An)
Tel. 071 60100 - Fax: 071 7930746**CARIGE ASSICURAZIONI**Agenzia di Senigallia
di Refe Roberto

Il Contraente